

Copia per la consultazione

COMUNE DI MUGGIO’
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER INSERIMENTO DI
CITTADINI ANZIANI IN
REGIME DI CONVENZIONE PRESSO LA
R.S.A. “CORTE BRIANTEA” DI MUGGIÒ.**

Approvato con atto C.C. N. 60
Del 22 dicembre 2001
Art. 5 modificato con atto C.C. N. 28
Del 27 luglio 2016

in vigore dal 27-07-2016

REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO DI CITTADINI ANZIANI IN REGIME DI CONVENZIONE PRESSO LA R.S.A. "CORTE BRIANTEA"

Indice

Articolo 1 – Premessa

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Definizione delle prestazioni

Articolo 4 – Definizioni e accesso agli interventi

Articolo 5 – Applicazione della retta agevolata al 50%

Articolo 6 – Modalità di formazione della graduatoria

Articolo 7 – Diritto di rivalsa

Articolo 8 – Durata e cessazione degli interventi

ARTICOLO 1

Premessa

1. Il presente Regolamento viene redatto in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, ed in particolare dell'art.1 della Legge 328 dell'8 novembre 2000, che prevede l'attivazione di interventi per la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

ARTICOLO 2

Finalità'

1. Gli interventi di cui al precedente art.1 perseguono il fine di garantire ai Cittadini anziani non più in condizione di autosufficienza e/o nell'impossibilità di conservare più a lungo l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare l'ospitalità in strutture che garantiscano una adeguata assistenza socio-sanitaria.

ARTICOLO 3

Definizione delle prestazioni

1. Relativamente alla RSA "Corte Briantea" di Muggiò, i Servizi Sociali comunali provvedono:
 - a) al pagamento in toto della retta di ospitalità di Cittadini non abbienti e privi di familiari tenuti agli alimenti, individuati ai sensi dell'art.433 del Codice Civile;
 - b) ad applicare la retta agevolata per i n.10 posti disponibili ai sensi dell'art.2 della Convenzione in essere con il Consorzio Cesas di Lissone, come da delibere C.C. n.22 del 03 aprile 1998 e n.15 del 15 marzo 1999;
 - c) ad erogare contributi a titolo di integrazione retta ai Cittadini aventi diritto che abbiano autonomamente provveduto al ricovero di un congiunto.

ARTICOLO 4

Destinatari e accesso agli interventi

1. Possono inoltrare richiesta tutti i Cittadini anziani residenti da almeno sei mesi che, trovandosi nella necessità di lasciare il proprio domicilio per essere ospitati presso la R.S.A. "Corte Briantea" di Muggiò, non siano in condizione di assumersi - in tutto o in parte - l'onere conseguente.
2. I Servizi Sociali comunali verificano l'impossibilità degli Interessati a provvedere autonomamente e/o l'assenza di parenti tenuti per legge agli alimenti, individuati ai sensi dell'art.433 del Codice Civile.
3. In caso di inabilità e/o incapacità dell'Interessato, la domanda potrà essere egualmente inoltrata da un congiunto, dal tutore legalmente riconosciuto ove presente, o istruita direttamente dall'Ufficio.

ARTICOLO 5

Applicazione della retta agevolata al 50%

1. Ai sensi della citata Convenzione, l'Ente dispone, presso la R.S.A. Corte Briantea" di Muggiò, di n. 10 posti con retta agevolata pari al 50% della retta applicata.
2. L'inserimento di Cittadini avviene secondo le seguenti priorità:
 - a) Accedono di diritto a tale agevolazione i Cittadini non abbienti e privi di familiari tenuti agli

alimenti, individuati ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, con impegnativa a totale carico dell'Ente.

- b) In caso di ulteriore disponibilità fino al raggiungimento dei dieci posti, usufruiranno della riduzione i Cittadini per i quali venga valutato un contributo – ~~a titolo di integrazione della retta di ricovero secondo quanto disposto dall'art.10 del "Regolamento per l'assistenza economica ai singoli e/o famiglie", approvato con atto C.C. 14/02/1997 – superiore al 25% della retta complessiva*~~ con priorità direttamente proporzionale all'entità della percentuale.

A titolo di esempio, viene allegata al presente Regolamento una tabella esplicativa.

3. In caso di indisponibilità di posti per completamento della quota a disposizione dell'Ente secondo i suddetti punti, i Cittadini titolari dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 verranno inseriti in posti a retta piena, in attesa della disponibilità di posti a retta agevolata.
4. L'assunzione dell'onere relativo sarà a totale carico dell'Ente nel caso dei Cittadini di cui al precedente punto 1, o verranno erogati contributi a titolo di integrazione retta assunta direttamente da congiunti per i Cittadini di cui al precedente punto 2.

ARTICOLO 6

Modalità di formazione della graduatoria

1. L'istruzione delle pratiche è effettuata dall'Ufficio Assistenti Sociali.
2. La graduatoria è aggiornata mensilmente e – in ogni caso – in occasione della presentazione di una nuova domanda e/o di un nuovo ricovero.

ARTICOLO 7

Diritto di rivalsa

1. L'assunzione da parte dell'Ente dell'intero onere derivante dal ricovero comporta la rivalsa sulla pensione e/o indennità di accompagnamento dell'Interessato, fatta eccezione una quota mensile di £.100.000 garantita per le minute spese.

ARTICOLO 8

Durata e cessazione degli interventi

1. Le prestazioni economiche erogate dall'Ente permangono di norma per tutta la durata della permanenza del Cittadino presso la struttura di accoglienza.
2. L'Ufficio provvede annualmente alla revisione delle pratiche e alla eventuale rideterminazione dell'intervento, considerando:
 - l'eventuale aumento delle rette di ricovero;
 - i mutamenti della situazione economica del Cittadino ricoverato;
 - i mutamenti della situazione economica dei parenti tenuti per legge agli alimenti.Gli Interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Sicurezza Sociale – pena l'immediata sospensione dell'agevolazione economica - il sopravvenire di ogni favorevole variazione della situazione economica che comporti una riduzione – stabile o temporanea - della prestazione erogata dall'Ente, quali riscossione di arretrati di pensione e/o indennità di accompagnamento, indennità di fine rapporto, proventi da cessione di immobili, ecc.
3. Mutamenti della situazione economica o accertamenti che attestino l'originaria o la sopravvenuta capacità del Cittadino ricoverato o di uno dei congiunti tenuti agli alimenti di sostenere in proprio l'onere del ricovero comportano l'immediata cessazione della prestazione, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Ente.